



Tribunale di Rossano

SI COMUNICA A:
Avv. CAMPILONGO ANTONIO
VIA DE' BIZANTINI
ROSSANO SCALO CS
n. tel 0983512350

n. fax:

Sezione **01** - Tribunale di Rossano

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: **812/2012**

Giudice: MANERA GUGLIELMO

Data prossima udienza: 02/10/2013 Ore: 09:00

Parti nel procedimento

Attore principale	S.R.L. ECOROSS Avv. CAMPILONGO ANTONIO
Convenuto principale	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI Avv.

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Rossano 11/02/2013



IL CANCELLIERE



TRIBUNALE DI ROSSANO

Sezione Civile

Il G.U.,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27.12.12;

letti gli atti di causa ed esaminate le richieste delle parti;

premesso che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di ... ha ottenuto da quest'Ufficio il d.i. n. 100/12, provvisoriamente esecutivo, per il pagamento della somma di € 134.068,97 oltre accessori nei confronti della società Ecoross s.p.a., a suo dire dovuta, ai sensi dell'art. 8 regolamento per la localizzazione delle attività produttive (di seguito, R.A.P.) emesso dal comitato direttivo del Consorzio medesimo, in seguito all'atto di compravendita del 23.9.09, con il quale l'ingiunta acquistava dalla s.r.l. un lotto di terreno edificabile, sito nel comprensorio del ricorrente;

premesso altresì che la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo oggetto di opposizione non è subordinata alla sola circostanza che quest'ultima difetti di prova scritta o di pronta soluzione, ma, ancor prima, all'effettiva consistenza del *fumus boni iuris* dal quale è assistita la pretesa creditoria, valutato secondo gli ordinari canoni probatori del procedimento ordinario di cognizione (v., in particolare, *C. Cost., n. 295/89*);

considerato che, nel caso di specie, con delibazione sommaria propria del presente incidente processuale e salva ogni diversa determinazione in sede di decisione definitiva:

- l'art. 3, c. II, del R.A.P. prevede che "*gli insediamenti produttivi possono essere realizzati su :a) aree o fabbricati di*



proprietà del consorzio; b) aree o fabbricati acquisiti o da
acquisire da parte del Consorzio; c) aree o fabbricati di
proprietà delle ditte che intendono realizzare direttamente
l'attività; d) aree o fabbricati di proprietà di terzi che le ditte
interessate intendono acquisire direttamente”;

- parte opposta non specifica in quale delle quattro riportate
fattispecie rientrasse la posizione della s.r.l. rispetto
al lotto indicato in atti, ma, non facendosi menzione di alcuna
precedente cessione o concessione da parte del Consorzio o di
terzi, il caso concreto sembra doversi sussumere nell'ipotesi
sub c);

- l'art. 8 R.A.P., al suo comma 15, prevede il diritto di
prelazione del Consorzio rispetto alle cessioni di terreni e/o di
edifici siti negli agglomerati industriali del comprensorio e
stabilisce che la rinuncia al suddetto diritto implichi il subentro
dell'acquirente nella posizione dell'alienante, unito all'obbligo
di corrispondere al Consorzio il 20% del prezzo del lotto,
calcolato sul prezzo/mq dei terreni, inclusa l'area di sedime,
vigente nell'agglomerato di riferimento;

- sostiene la Ecoross s.p.a. di non essere vincolata al rispetto
della predetta norma, avente efficacia solo rispetto ai
consorziati;

- il creditore, per parte sua, sottolinea il valore cogente della
norma, di rango regolamentare, avente efficacia *erga omnes*;



- la controversia verte dunque, in punto di diritto, in primo luogo sull'efficacia del menzionato regolamento;
- ai sensi degli artt. 1 e 3 disp. prel. c.c., i regolamenti costituiscono fonti del diritto, come tale vincolanti per tutti i consociati, la cui efficacia è subordinata alle leggi e la cui emanazione avviene nei limiti di esse;
- ai sensi dell'art. 97, c. II, Cost., i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge e, per conseguenza, la spendita di qualunque potere amministrativo, ivi compreso quello regolamentare, è subordinata all'esistenza di una norma di rango primario che la autorizzi;
- ai sensi dell'art. 23 Cost., nessuna prestazione, personale o patrimoniale, può essere imposta, se non in base alla legge;
- il pregio giuridico delle deduzioni difensive di parte opposta dev'essere pertanto esaminato, verificando in primo luogo se la norma regolamentare invocata riposi o meno su una solida base legale;
- orbene, la l. r. n. 38/01, rubricata "*Nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale*", reca la disciplina organica dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale in
- in particolare, all'art. 2 è chiarito che essi costituiscono enti pubblici economici, votati alla promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività



produttive, dotati di statuto disciplinante l'organizzazione interna, e articolati negli organi di cui all'art. 5;

- fra di essi rientra il Comitato Direttivo, il quale, ai sensi del successivo art. 8, compie tutti gli atti di amministrazione non riservati ad altri uffici e svolge le seguenti funzioni: "a) *approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi; b) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 4 e 9 della legge n. 127/97, in quanto compatibili; c) approva la proposta del Piano Economico e Finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti dall'Assemblea Generale, gli accordi di programma; d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale; e) approva i regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese, gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità; f) nomina il Direttore Generale del Consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto può conferire, con scelta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'Assemblea Generale a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione*



dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di Enti Pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i Direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità; g) determina annualmente il compenso lordo massimo di ciascun Dirigente, compatibilmente con la situazione economico-finanziaria dell'Ente, fissando contestualmente gli obiettivi";

- a tale organo sono dunque attribuite prerogative attinenti all'organizzazione interna dell'ente (lett. a, b, d, f, g), alla definizione di indirizzi generali (lett. c) e alla disciplina della cessione in proprietà o in uso a terzi degli immobili dell'ente (lett. c);

- il potere regolamentare attribuito dalla legge al Comitato appare dunque limitato all'organizzazione interna dell'ente e alle modalità di disposizione del suo patrimonio immobiliare, in conformità alle sue finalità istituzionali;

- nella legge istitutiva, non vi è dunque menzione, fra i poteri del Comitato Direttivo, né del diritto di prelazione sulle aree industriali rientranti nel comprensorio, né della facoltà di imporre agli operatori economici il versamento nelle casse dell'ente di una quota del prezzo pattuito per l'acquisto di immobili a vocazione industriale;



anche ammettendo che tale potestà impositiva possa rientrare nell'oggetto dei "regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità" (lett. e), non è allegato né, al momento, dimostrato che il lotto in questione sia pervenuto alla società dal Consorzio opposto;

- tali poteri, peraltro, non sembrano rientrare, più in generale, nelle funzioni dell'ente, come delineate nell'art. 12 l. r. cit.;
- il regolamento in discorso, pertanto, *in parte qua*, non appare beninteso, allo stato, con giudizio sommario e salva ogni diversa valutazione in sede di decisione definitiva - emanato in conformità a poteri conferiti da norme di rango primario;
- la menzionata riserva di legge, scaturente dall'art. 23 Cost., prevede che nessuna prestazione possa essere pretesa, se non sulla base della legge, ovvero, per consolidata giurisprudenza costituzionale, sulla base di un atto, anche amministrativo o regolamentare, che nella legge trovi il suo fondamento, spettando inderogabilmente al legislatore "di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa" (v. *ex multis* C. Cost., n. 323/01);

considerato altresì, quanto all'esistenza di una ricognizione di debito da parte della Ecoross s.p.a., che:

- non è in atti il fascicolo di ufficio della fase monitoria, essendo stato accluso, verosimilmente per errore, quello relativo al d.i.



n. 152/12, non riferito alle parti in causa, né l'opposto ha finora

prodotto il suo fascicolo in quella sede costituito;

- invero, nonostante l'indice del fascicolo di parte, privo di timbro della cancelleria, rechi aggiunta a penna, sotto il numero 10, la voce "fascicolo monitorio", esso non risulta presente, né è menzionato, nella comparsa costitutiva, fra i documenti prodotti;

- tuttavia, nonostante tale carenza documentale, che le parti potranno se del caso colmare nei termini ex art. 183, c. VI, n. 2, c.p.c., è circostanza pacifica che l'opponente abbia inviato al Consorzio in data 17.3.10 una missiva dal seguente tenore:

"...pur ritenendo dovuto l'importo richiesto quale quota di insediamento nell'agglomerato industriale di S. Irene, allo stato si trova in una situazione economica tale da non poter effettuare nell'immediatezza detto pagamento ..." (v. pg. 9 atto di citazione);

- al di là delle difficoltà di ordine finanziario addotte a giustificazione del proprio inadempimento, sembra, dunque, che l'opponente abbia riconosciuto nel predetto documento l'esistenza dell'esposizione debitoria per la quale è causa;

- ciò può avere rilevanza ai sensi e agli effetti di cui all'art. 1988 c.c.;

- giova, tuttavia, rimarcare, che gli effetti della ricognizione di debito sono meramente processuali e si risolvono nell'invertire le posizioni ordinariamente spettanti alle parti, dispensando il



destinatario dell'atto dall'onere di dimostrare il proprio credito,
ma non impediscono al preteso debitore di provarne la concreta
insussistenza (v. Cass., Sez. II, n. 1561/97);
- nel caso di specie, le considerazioni sopra svolte in merito
all'efficacia della richiamata norma regolamentare lasciano,
come detto, dubitare, allo stato, della giuridica rilevanza di
quanto richiesto dal ricorrente, la cui pretesa, in seguito
all'instaurazione dell'opposizione, non appare più sorretta dal
fumus boni iuris del quale godeva nella fase monitoria;
ritenuta, pertanto, in relazione alle questioni di diritto sopra analizzate,
l'esistenza di gravi motivi per sospendere l'efficacia esecutiva del
provvedimento monitorio;

P.Q.M.

così provvede:

- a. sospende la provvisoria esecutività del d.i. opposto (n. 100 del 2012);
- b. attesa la relativa istanza e visto l'art. 183, c. VI, c.p.c. assegna i seguenti termini perentori, decorrenti dalla data dell'ultima comunicazione alle parti della presente ordinanza:
 1. trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
 2. ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte, per

